

...(7) La revoca del patrocínio a spese dello Stato

Secondo il disposto dell'art.76, co.1, d.P.R. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. Ancora, a mente del secondo comma della disposizione innanzi richiamata, *“salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”*. Infine, il quarto comma dispone che *“si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”*.

Il medesimo testo normativo, all'art.136, co.2, d.P.R.n.115/2002, attribuisce al magistrato il potere di revocare l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione.

Orbene, rileva il Collegio che, nell'istanza di ammissione inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Novara, il sig. ha indicato, quale reddito per l'anno di imposta 2013, l'importo di euro, mancando di indicare anche i redditi percepiti nel medesimo periodo dal coniuge convivente, socio ed amministratore unico della società

Inoltre, come indicato al punto 3) del presente provvedimento, le dichiarazioni dei redditi del sig. si rivelano totalmente inattendibili e gli esiti delle indagini di polizia tributaria, con particolare riferimento ai rapporti tra il sig. e la (v. *supra* sub 3), consentono di inferire che il sig. abbia avuto la disponibilità di somme di danaro - per importi superiori a quello di cui all'art.76 d.P.R.n.115/2002 - non dichiarate e percepite dalla predetta società, la quale, peraltro, non risulta aver depositato i bilanci in violazione delle disposizioni di legge.

Per le ragioni innanzi esposte, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'ammissione del sig. ... al patrocinio a spese dello Stato, il quale, conseguentemente, deve essere revocato, con trasmissione del presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate.

8) Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014, facendo applicazione dei parametri medi previsti per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione per lo scaglione fino a euro 520.000,00, stante il numero delle questioni trattate (*“Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”* - v. art.5, co.6).

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:

- rigetta tutte le domande svolte dal sig.
- a modifica della sentenza n. emessa dal Tribunale di , affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa in ;
- dispone la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (luogo di residenza del minore), nonché da parte del Servizio di NPI di Novara, affinché, da un lato, venga garantito a un percorso di sostegno psicologico che lo aiuti ad



elaborare il malessere che il medesimo esprime nella relazione con il padre e, dall'altro, affinché venga predisposto un palinsesto di incontri padre/figlio, laddove ciò sia ritenuto non di pregiudizio per il minore.

- rigetta ogni altra domanda spiegata dalla sig.ra

- revoca l'ammissione del sig. al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza dei presupposti di legge;

- condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite che liquida in euro per spese e in euro per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge;

- manda la cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai Servizi sociali di , alla NPI di Novara e all'Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Novara, il 2017

Il Presidente

